

**PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE**

<b>Numero del provvedimento</b>	79
<b>Data del provvedimento</b>	1° dicembre 2025
<b>Oggetto</b>	Società della Salute
<b>Contenuto</b>	<b>APPROVAZIONE ACCORDO FRA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE, OXFAM ITALIA INTERCULTURA E OXFAM ITALIA ETS PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI FRONT OFFICE E PER LA PROSECUZIONE DI UNO SPORTELLO INFORMATIVO PRESSO LA CASA DI COMUNITÀ DELLE PIAGGE ALFINE DEL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI</b>

<b>Ufficio/Struttura</b>	Direzione Società della Salute
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	Giuditta Giunti
<b>Resp. del procedimento</b>	Giuditta Giunti

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	24	SCHEMA DI CONVENZIONE



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

## IL DIRETTORE

### VISTO:

- che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio sanitario regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss. disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrata tramite la costituzione delle Società della Salute;
- che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
- l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute di Firenze;
- che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 15 ottobre 2025, n. 3, la sottoscritta, dott.ssa Giuditta Giunti, è stato nominata Direttrice del Consorzio e che l’incarico è decorso dal 20 ottobre 2025;

### PREMESSO che:

- l’art. 118 della Costituzione, all’ultimo comma, recita: “Lo Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- la L. n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali) recita “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;

### RICHIAMATI:

- la DGRT n. 1125 del 28.10.2021 con cui veniva approvato, ai sensi delle “*Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di prossimità*” il Progetto regionale sulla sperimentazione di strutture di prossimità denominato “*Da Casa della Salute a Casa della Comunità*”;



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

- DGRT n. 909 del 15.10.2012, recepita con deliberazione del Direttore Generale n. 303 del 7.11.2012, con cui veniva istituito il Centro di Salute Globale presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Meyer quale struttura di coordinamento delle iniziative in ambito di salute globale, a cui afferiscono le attività di Cooperazione Sanitaria Internazionale, anche con l’obiettivo di accrescere, diffondere ed applicare la conoscenza attorno alle priorità tematiche Politiche Sanitarie, Migrazione e Salute, Malattie Tropicali Neglette;
- l’articolo 7 bis della L.R.T. 40/2005 avente per oggetto ‘Salute globale e lotta alle disuguaglianze’ con cui la Regione Toscana, al fine di contrastare le disuguaglianze nell’ambito della salute e rendere più agevole l’accesso al servizio sanitario, promuoveva interventi sanitari in favore delle popolazioni più svantaggiate, anche a livello di cooperazione sanitaria internazionale, in coerenza con quanto previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale e dagli strumenti di programmazione regionale in materia di attività internazionali e di cooperazione sanitaria internazionale. Per tali tipologie di interventi la Regione Toscana si avvale del Centro Salute Globale (CSG), istituito presso l’Azienda Ospedaliera – Universitaria Meyer, quale struttura di coordinamento a carattere regionale in materia di: salute globale, cooperazione sanitaria internazionale e salute dei migranti.
- la convenzione stipulata a seguito di un avviso di co-progettazione, il 6/10/2022 tra AOU Meyer e RTI composta da Oxfam Italia Onlus, Consorzio Sociale Martin Luther King e Oxfam Italia Intercultura per il rafforzamento del Sistema Integrato di Servizi e Opportunità presente nell’area delle Piagge a favore di cittadini stranieri vulnerabili per un periodo di 3 anni;

**PRESO ATTO che:**

- sia l’Azienda USL Toscana Centro che la SdS di Firenze avevano interesse a stipulare, ai sensi dell’art 15 della legge n. 241/ 90, un accordo con AOU Meyer al fine di un miglior coordinamento tra enti pubblici nella realizzazione del progetto di Casa della Comunità delle Piagge;
- fra gli obiettivi del suddetto accordo vi era rafforzare il team di facilitatrici di comunità in relazione alle operazioni di intercettazione delle persone con difficoltà di accesso ai servizi sociosanitari e la continuità dello sportello di orientamento ai servizi attivato all’interno della Casa della Salute grazie al progetto EULIM - al quale la SdS partecipava come partner insieme al Comune di Firenze ed all’Azienda - diretto al rafforzamento del sistema dei servizi sociali e sanitari nei confronti dei cittadini di origine non comunitaria e finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020;



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

**PRESO ATTO** che sia la Società della Salute di Firenze che l’Azienda USL Toscana Centro riconoscono l’importanza di cogliere ogni opportunità utile alla prosecuzione del servizio di sportello informativo presso la Casa di Comunità Le Piagge, finanziato fino al 30 Settembre 2025 con le risorse di cui al Progetto citato in premessa;

**CONSIDERATO** che Oxfam:

- è Partner nel Progetto Benefits: Building Economic, Needs-Based & Environmental Evaluation Frameworks for Inclusive Transformation Of Social Services In Europe, Progetto n.101179032 — BENEFITS — HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01 destinato a favorire l’accesso ai servizi socio-sanitari da parte dei cittadini di Paesi Terzi;
- ha manifestato la disponibilità a destinare parte del finanziamento percepito nel suddetto progetto per garantire la continuità **dello sportello INFOCORNER** che offre supporto e orientamento a persone più vulnerabili favorendo il loro accesso ai servizi socio- sanitari del territorio;

**RITENUTO** pertanto opportuno accogliere favorevolmente la proposta, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio a beneficio della cittadinanza;

**SI DÀ ATTO** che l’Azienda USL Toscana Centro intende mettere a disposizione il medesimo locale, già adibito a sportello, quale spazio informativo per il proseguimento dell’attività;

**STABILITO**, pertanto, di mettere a disposizione delle due Società:

- a) per l’attivazione dello sportello informativo, una postazione in stanza ubicata al piano terra presso la Casa della Comunità delle Piagge in Via dell’Osteria n. 18, con l’autorizzazione ad utilizzarla a tale scopo gratuitamente, secondo l’orario concordato con il Responsabile di Presidio, il giovedì e il venerdì pomeriggio, per un totale di 5 ore a settimana e che prevede la presenza di una facilitatrice di lingua cinese il giovedì e di lingua albanese il venerdì;
- b) per un’attività di front office l’ utilizzo del bancone al piano terra, a destra in prossimità dell’ingresso, presso la Casa della Comunità delle Piagge in Via dell’Osteria n. 18, con articolazione in giorni e orari compatibili con le attività istituzionali da concordare con il Responsabile di Presidio. Questa attività si differenzia dallo sportello perché è mirata maggiormente ad orientare le persone ai servizi del territorio e quelli presenti dentro la Casa della Comunità stessa. La



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

facilitatrice in questa attività dà informazioni più veloci e in caso di bisogni più specifici fissa un appuntamento presso lo sportello informativo.

**RITENUTO**, quindi, per le ragioni sopra espresse, di formalizzare la prosecuzione della collaborazione con Oxfam Italia Intercultura e Oxfam Italia ETS , procedendo in qualità di Direttore SdS e Responsabile della Zona Firenze alla sottoscrizione di una convenzione secondo lo schema allegato al presente provvedimento sub lett. A, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

**STABILITO** che:

- la convenzione avrà durata di sei mesi, dal 1 Dicembre 2025 al 31 Maggio 2026, salvo il sopravvenire di ulteriori eventuali disponibilità finanziarie che ne consentano la prosecuzione;
- la medesima non comporterà alcun onere nè a carico della Società della Salute di Firenze che della Zona Firenze;

**RITENUTO** opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, vista la necessità di dare esecuzione al servizio;

**DATO ATTO** che l'istruttoria della presente delibera è stata curata dalla Dr.ssa Annagilda Giglioifiorito, Dirigente amministrativa della SdS, la quale attesta che la formazione del presente decreto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

**PRESO ATTO** del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;

**RICHIAMATO** l'articolo 12 dello Statuto;

### **DISPONE**

1. Di procedere, in qualità di Direttore SdS e Responsabile della Zona Firenze, alla formalizzazione del rapporto di collaborazione con OXFAM Italia Intercultura e Oxfam Italia ETS, mediante sottoscrizione di apposita



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

convenzione secondo lo schema allegato al presente provvedimento sub lett. A, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

2. Di stabilire che la convenzione avrà una durata di sei mesi, dal 1 Dicembre 2025 al 31 Maggio 2026, salvo il sopravvenire di ulteriori eventuali disponibilità finanziarie che ne consentano la prosecuzione.
3. Di precisare che la presente convenzione non comporta alcun onere né a carico della Società della Salute né della Zona di Firenze, essendo integralmente finanziata da risorse esterne.
4. Di demandare agli uffici competenti l'adozione degli atti conseguenti e necessari alla piena attuazione del presente provvedimento.
5. Di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale.
6. Di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, ove rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

**Estensore:** Annagilda Giglio Fiorito

Il Provvedimento è firmato digitalmente  
da:

**La Direttrice**  
Giuditta Giunti

**Documento firmato digitalmente**

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE, OXFAM ITALIA INTERCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA E OXFAM ITALIA ETS . PROGETTO SPORTELLO INFOCORNER PRESSO CASA DI COMUNITA' LE PIAGGE**

TRA

La Società della Salute di Firenze, con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria n. 1 (codice fiscale 94117300486) , di seguito denominata “SdS Firenze”, rappresentata dalla Diretrice, Dott. Giuditta Giunti, nominata con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze n. 3 del 15.10.2025, domiciliata per la carica presso la sede operativa della SdS in Viale della Giovine Italia, n. 1/1, Firenze, la quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua duplice veste di Diretrice della SdS Firenze delegata alla stipula del presente atto con delega del rappresentante legale della SdS Firenze, Dr. Nicola Paulesu, Assessore a welfare, accoglienza e integrazione, casa del Comune di Firenze di Responsabile della Zona Firenze

E

Oxfam Italia Intercultura Società Cooperativa – di seguito denominata “Società” - con sede legale in Arezzo, Via Isonzo. 26/28 - codice fiscale n°01764350516, indirizzo P.E.C. [oxfam.intercultura@pec.it](mailto:oxfam.intercultura@pec.it) , nella persona di Roberto Enrico Barbieri, nato a Milano il 2 aprile 1965 non in proprio ma in qualità di Presidente domiciliato per la carica presso la Società; la medesima dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d’interessi ai sensi della L. 412 art. 4 del 30.12.1991. e la l. n. 662 del 1996 e successive modificazioni.;

E

Oxfam Italia ETS – di seguito denominata “Società” - con sede legale in Firenze, Via P. Da Palestrina 26R - codice fiscale n°92006700519 indirizzo P.E.C. [oxfam.progetti@pec.it](mailto:oxfam.progetti@pec.it) , nella persona di Sorinel Vasile Ghetau, nato a Frautati Vechi (Romania) il 01 gennaio 1974 non in proprio ma in qualità di Legale rappresentante ad acta domiciliato per la carica presso l’Associazione; la medesima dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e

conflitto d'interessi ai sensi della L. 412 art. 4 del 30.12.1991, e la l. n. 662 del 1996 e successive modificazioni.;

## VISTI

-la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” all’art. 17 “Rapporti con il volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale” prevede che “*i rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del servizio sanitario regionale siano regolati da apposite convenzioni*”;

- Il Decreto Legislativo n. 117/2017 “ Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n.106” precisa all’art.2 “ Principi generali” “*il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni...*” ed individua quali Enti del Terzo Settore, le “*organizzazioni del volontariato, le associazioni di promozione sociale....le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria ... ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore*”;

## PREMESSO CHE

- OXFAM Italia Interculturae eOxfam Italia ETS quali soggetti del III Settore coinvolti nel Progetto Benefits: Building Economic, Needs-Based & Environmental Evaluation Frameworks for Inclusive Transformation Of Social Services In Europe, descritto nella scheda allegata alla presente convenzione, sub lett. A, quale sua parte integrante e sostanziale, hanno proposto, con oneri a proprio carico, di collaborare con la Società della Salute di Firenze e l’Azienda USL Toscana Centro al fine di proseguire il servizio di Sportello di orientamento ai servizi e opportunità del territorio presso la Casa di Comunità delle Piagge con decorrenza 1 Dicembre 2025 e fino al 31 Maggio 2026, salvo la sopravvenienza di eventuali ulteriori disponibilità finanziarie che ne consentano la prosecuzione senza alcun onere economico per la SdS Firenze e per l’Azienda USL

Toscana Centro;

- l'iniziativa di cui sopra è finalizzata a consentire ai cittadini che accedono alla struttura della Casa di Comunità di usufruire di uno sportello informativo gestito da facilitatrici che conoscono in modo approfondito il territorio e che orienteranno gli utenti verso i servizi attivi del territorio e alle opportunità offerte;
- OXFAM Italia Intercultura e Oxfam Italia ETS offrono di mettere a disposizione della Casa di Comunità una coordinatrice delle attività e due facilitatrici di comunità per informare e orientare a un corretto accesso ai servizi sociali e sanitari del territorio in lingua cinese e albanese;

### **PREMESSO ANCORA CHE**

- OXFAM Italia Intercultura è iscritta al registro della Camera di Commercio Industria Artigianato di Arezzo – Siena come società cooperativa Impresa Sociale. e Oxfam Italia ETS è iscritta al registro della Camera di Commercio Industria Artigianato di Firenze ed entrambe perseguono le seguenti finalità:
  - a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;
  - b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e stato di diritto;
  - c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e di rafforzamento delle istituzioni democratiche;
  - d) promuovere la coesione sociale riconoscendo e valorizzando la diversità come paradigma della società contemporanea;
  - e) promuovere l'integrazione sociale, culturale e linguistica.
- rilevata la volontà delle parti di addivenire alla sottoscrizione di un accordo alle condizioni definite e riportate nel presente testo;

### **RICHIAMATI**

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.Lgs 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”;
- la delibera dell’Assemblea dei Soci della SdS Firenze n. 7 del 30.11.2020 “Approvazione convenzione quadro sul trattamento dei dati personali”

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1 - PREMESSA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **ART. 2- OGGETTO**

Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra Società della Salute di Firenze/Zona Firenze dell’Azienda USL Toscana Centro e le due Società, anche in nome e per conto.

Oxfam Italia Intercultura e Oxfam Italia ETS svolgeranno, a titolo gratuito, attività di collaborazione con i servizi territoriali della Zona Firenze all’interno della Casa di Comunità delle Piagge, finalizzata in particolare alla prosecuzione dell’attività di uno sportello informativo e di orientamento.

A tale scopo le parti convengono quanto segue:

- Oxfam Italia Interculturae Oxfam Italia ETS mettono a disposizione dei servizi territoriali della zona Firenze un’operatrice di sportello e un team di facilitatrici di comunità, previamente formato, al fine di intercettare, informare e orientare (sia tramite lo sportello stesso che direttamente in strada), le persone verso i servizi del territorio. Il team è costituito da una facilitatrice madrelingua cinese e da una madrelingua albanese,

entrambe con grande esperienza nel lavoro di supporto e di empowerment delle persone a rischio di esclusione. Gli orari ed i giorni di presenza delle facilitatrici saranno previamente concordati con il Responsabile di Presidio.

OXFAM Italia Intercultura, inoltre, è disponibile ad integrare la propria attività predisponendo e mettendo a disposizione della cittadinanza, presso lo sportello informativo attivato, materiale informativo, previamente condiviso nei contenuti e nella forma con i servizi territoriali zonali a ciò deputati, ed alle condizioni dagli stessi stabiliti;

- OXFAM Italia Intercultura individua il Responsabile dell'Accordo nella figura del Direttore Generale Roberto Enrico Barbieri;

-Oxfam Italia ETS individua il responsabile dell'accordo nella figura di Sorinel Vasile Ghetau, in qualità di Legale rappresentante ad acta domiciliato per la carica presso l'Associazione;

- viene messa a disposizione delle due Società:

a) per l'attivazione dello sportello informativo, una postazione in stanza ubicata al piano terra presso la Casa della Comunità delle Piagge in Via dell'Osteria n. 18, con l'autorizzazione ad utilizzarla a tale scopo gratuitamente, secondo l'orario concordato con il Responsabile di Presidio, il giovedì e il venerdì pomeriggio, per un totale di 5 ore a settimana e che prevede la presenza di una facilitatrice di lingua cinese il giovedì e di lingua albanese il venerdì;

b) per un'attività di front office' utilizzo del bancone al piano terra, a destra in prossimità dell'ingresso, presso la Casa della Comunità delle Piagge in Via dell'Osteria n. 18, con articolazione in giorni e orari compatibili con le attività istituzionali da concordare con il Responsabile di Presidio. Questa attività si differenzia dallo sportello perchè è mirata maggiormente ad orientare le persone ai servizi del territorio e quelli presenti dentro la Casa della Comunità stessa. La facilitatrice in questa attività dà informazioni più veloci e in caso di bisogni più specifici fissa un appuntamento presso lo sportello informativo.

- OXFAM Italia Intercultura e Oxfam Italia ETS si impegnano a proseguire l'uso del locale esclusivamente per le funzioni dello sportello informativo sopra citato, svolgendo l'attività senza interferire con le attività svolte dai servizi territoriali;
- Oxfam Italia Intercultura e Oxfam Italia ETS potranno svolgere le azioni di informazione e orientamento all'interno della Casa di Comunità con suo personale oppure avvalendosi del personale di altri soggetti tramite convenzioni , mantenendone comunque la responsabilità.
- Oxfam Italia Intercultura e Oxfam Italia ETSSi impegnano a garantire il rispetto delle condizioni d'uso della stanza sopra previste e nel caso di consegna di chiavi, si impegna a nominare un responsabile che sottoscriverà un apposito verbale di consegna;
- Oxfam Italia Intercultura e Oxfam Italia ETSSi assumono in proprio l'obbligo risarcitorio degli eventuali danni riconducibili a responsabilità del proprio personale durante lo svolgimento delle proprie funzioni e alla conduzione del locale in questione;
- nel caso in cui gli utenti o il personale delle due Società subiscano un danno per cause derivanti dall'uso del locale aziendale messo a disposizione è prevista copertura assicurativa dell'Azienda USL Toscana Centro.

### **ART. 3ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.Lgs 81/2008**

Le due Società dichiarano di aver preso conoscenza e di aver informato i propri collaboratori, ai fini dell'applicazione del D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 230/1995 e ss.mm. ed ii, dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e protezione da adottare nelle strutture dell'Azienda attraverso il “Documento di informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro nell'Azienda USL Toscana Centro e di prevenzione incidenti per imprese e soggetti esterni” disponibile in formato elettronico sul sito web <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/component/attachments/download/131170>.

Oxfam Italia Intercultura e Oxfam Italia ETSgarantiscono il rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei

lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati, e si impegna a coordinarsi e cooperare con la SdS e l’Azienda al fine di informarsi reciprocamente su eventuali rischi da interferenza e sulle misure necessarie per eliminarli e ridurli. Le parti si riservano di precisare eventuali specifiche non contemplate nel presente articolo con successivo atto integrativo.

## **ART. 4 – RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO**

Oxfam Italia Intercultura e Oxfam Italia ETS si impegnano a predisporre e trasmettere all’Ente convenzionato, con cadenza trimestrale, una relazione dettagliata sulle attività svolte nell’ambito della presente convenzione. La relazione sarà accompagnata da idonea reportistica quantitativa e qualitativa, comprendente:

- descrizione delle attività realizzate;
- indicatori di partecipazione e di impatto;
- eventuali criticità riscontrate e soluzioni adottate;

Tali relazioni costituiranno parte integrante della convenzione e saranno utilizzate ai fini del monitoraggio e della valutazione dell’attività nel suo complesso.

Eventuali osservazioni devono essere comunicate ad OXFAM Italia Interculturae Oxfam Italia ETS, per iscritto.

Al perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nella presente convenzione o comunque incompatibili con l’ordinamento vigente, la Società della Salute ha facoltà di recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta alle due Società, con un preavviso di almeno 30 giorni.

## **ART. 5 – COPERTURE ASSICURATIVE**

OXFAM Italia Intercultura e **Oxfam Italia ETS** attestano di aver assicurato il personale dell’attività che sarà attivato presso la Casa di Comunità delle Piagge, sia esso contrattato da Oxfam Italia Intercultura, da **Oxfam Italia ETS** o da altri soggetti di cui la stessa si avvale, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività oggetto

della presente convenzione nonché per la responsabilità civile verso terzi ex art. 18 D.Lgs del 2 Agosto 2017 n. 117.

OXFAM Italia Intercultura e Oxfam Italia ETS sollevano la Società della Salute e l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati nell’effettuazione del servizio e garantisce che il personale siano regolarmente assicurati per responsabilità civile verso terzi e per infortuni e malattie professionali a cura degli stessi o delle Società medesime.

L’Azienda provvede invece alla copertura assicurativa della struttura all’interno della quale si svolge l’attività di cui alla presente convenzione.

## **ART. 6 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Le due Società sono tenute a far osservare a tutti i Volontari e/o professionisti operanti nella Struttura aziendale i principi contenuti nel codice di Comportamento dell’Azienda disponibile in formato elettronico sul sito web aziendale  
<https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/component/attachments/download/126296>

## **ART. 7 – PRIVACY**

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

E’ allegato alla presente convenzione, sun lett. B, quale sua parte integrante e sostanziale, l’*“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”*,

## **ART. 8 – INCOMPATIBILITÀ**

OXFAM Italia Intercultura e Oxfam Italia ETS dichiarano l’assenza di cause di incompatibilità del personale eventualmente impiegato, ai sensi L. 662/96 e/o del D.Lvo 165/2001 art. 53.

Dichiara inoltre l’assenza di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente.

## **ART. 9 – DURATA RECESSO E RISOLUZIONE**

La convenzione ha una durata di sei mesi, dal 1 Dicembre 2025 al 31 Maggio 2026 , salvo ulteriori disponibilità finanziarie che ne consentano la prosecuzione.

Ciascuna delle due parti ha facoltà di recedere dalla convenzione previo preavviso di giorni 30 mediante PEC e senza alcun onere in capo al recedente.

## **ART. 10– CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:

- per OXFAM Italia Intercultura perdita dei requisiti per l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato di Arezzo-Siena in qualità di Cooperativa Impresa Socialee per Oxfam Italia ETS perdita dei requisiti per l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato di Firenze in qualità di Associazione;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

## **ART. 11 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

La presente convenzione, comprensiva dell'Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016, verrà registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente .

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 c.4 e 5 D. Lgs n. 117/2017.

## **ART. 12 – FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE**

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, / /

**Direttrice**

**Società della Salute di Firenze**

**Responsabile zona Firenze**

**Giuditta Giunti**

**Presidente**

**OXFAM Italia Intercultura**

**Roberto Enrico Barbieri**

**Presidente**

**OXFAM Italia ETS**

**Sorinel Vasile Ghetau**



**Il progetto BENEFITS:** Building Economic, Needs-Based & Environmental Evaluation Frameworks for Inclusive Transformation Of Social Services In Europe, finanziato sulla linea Horizon nasce con l'obiettivo di creare un nuovo modo di capire e raccontare il valore dei servizi socio – sanitari.

Per farlo svilupperà un *Quadro di Valutazione Olistico* (HAF), uno strumento innovativo che permetterà di misurare non solo gli aspetti economici, ma anche quelli sociali e ambientali che questi servizi generano nelle comunità.

L'HAF si baserà su ricerche all'avanguardia, nuove tecnologie e sperimentazioni che mettono al centro la voce dei cittadini, così da produrre prove solide e condivise sul reale impatto dei servizi socio- sanitari

Per costruire questo nuovo approccio, BENEFITS attingerà a metodi di valutazione e unirà competenze provenienti da molte discipline: economia, scienze sociali, comportamentali, politiche.

Il contributo dei cittadini e dei decisori politici sarà parte integrante del processo.

Una volta gettate le basi, il progetto svilupperà un piano di ricerca e di coinvolgimento partecipato per **identificare, misurare e rendere visibile** il valore aggiunto generato dai servizi sociali.

Il lavoro servirà anche a comprendere quali condizioni favoriscano o ostacolino i loro effetti positivi, e come questi possano essere ampliati per accompagnare una transizione più inclusiva e giusta.

Il progetto implementato da una rete di partner europei che comprendono Enti di Ricerca, Università e Terzo settore del quale Oxfam Italia e Oxfam Intercultura fanno parte si pone i seguenti obiettivi:

#### **Obiettivo 1: Valutazione dell'impatto globale**

Sviluppare nuove misure e metodologie per identificare i motori del cambiamento e fornire soluzioni in grado di valutare gli impatti eterogenei dei servizi socio-sanitari nelle comunità rurali e urbane, nonché nei diversi gruppi vulnerabili (ad esempio migranti, persone con disabilità, persone senza fissa dimora, giovani a rischio e, più in generale, disoccupati, famiglie a basso reddito o in condizioni di povertà, e donne).

#### **Obiettivo 2: Dati e Metodologia**

Sviluppare nuove capacità metodologiche che permettano di raccogliere e analizzare dati

OXFAM ITALIA INTERCULTURA

Soc. Coop. Impresa Sociale

VIA ISONZO, 26/28 - 52100 AREZZO - ITALIA

C.F./P.IVA 01764350516

TEL + 39 0575 900416 – FAX + 39 0575 901423

[www.oxfamitalia.org](http://www.oxfamitalia.org)

innovativi relativi all'ampio spettro dei servizi socio-sanitari forniti, nonché alle modalità di quantificazione del benessere sociale generato.

**Obiettivo 3: Progetti pilota sperimentali**

Co-progettare, co-sviluppare, implementare e testare interventi finalizzati a promuovere l'adozione e la diffusione su larga scala dei servizi socio-sanitari.

**Obiettivo 4: Coinvolgimento attivo**

Garantire il coinvolgimento attivo dei cittadini, degli stakeholder statali e non statali, della società civile e delle comunità locali.

**Obiettivo 5: Comunicazione visiva orientata al contenuto**

Sviluppare metodi di comunicazione visiva che enfatizzino il contenuto piuttosto che la forma, al fine di supportare e facilitare la comprensione dei dati relativi ai servizi socio-sanitari delle proposte politiche.

All'interno di questa progettazione è richiesto ad **Oxfam Italia e Oxfam Italia Intercultura** di sviluppare due attività pilota che andranno ad alimentare la ricerca.

Le attività si svilupperanno presso il Community Center di Arezzo e presso la Casa di Comunità delle Piagge.

In particolare all'interno della Casa di Comunità delle Piagge saranno promosse le seguenti attività:

**Apertura dello sportello INFOCORNER** che offre supporto e orientamento a persone più vulnerabili favorendo il loro accesso ai servizi socio-sanitari del territorio (aperto il giovedì e il venerdì pomeriggio per un totale di 5 ore a settimana e che prevede la presenza di una facilitatrice di lingua cinese il giovedì e di lingua albanese il venerdì).

In linea con quello che è stato implementato negli ultimi tre anni nell'ambito della co-progettazione con l'AOU Meyer.

**Apertura di un servizio di desk a destra dopo l'ingresso, ubicato al piano terra presso la Casa della Salute delle Piagge in Via dell'Osteria n. 18,** per due volte al mese, il giovedì mattina (4 ore di apertura mensili) con la presenza della facilitatrice di lingua cinese. Un nuovo servizio che possa offrire orientamento ai servizi socio-sanitari della Casa della Comunità, analizzare i bisogni delle persone che intercetta e fare un eventuale refferal all'Infocorner per colloqui più approfonditi o per l'espletazione di pratiche.



**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI  
DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

**TRA**

la Società della Salute Firenze, con sede legale in Firenze, Viale della Giovine Italia n.1, codice fiscale e partita IVA 94117300486, di seguito denominata "SdS", rappresentata dalla dott.ssa Giuditta Giunti, domiciliata per la carica presso la stessa SdS, il quale interviene, stipula e agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttrice e Responsabile di Zona; di seguito anche come "SDS" o "Titolare del trattamento

**E**

Oxfam Italia Intercultura Società Cooperativa – di seguito denominata “Società” - con sede legale in Arezzo, Via Isonzo. 26/28 - codice fiscale n° 01764350516, indirizzo P.E.C. [oxfam.intercultura@pec.it](mailto:oxfam.intercultura@pec.it) , nella persona di Roberto Enrico Barbieri non in proprio ma in qualità di Presidente domiciliato per la carica presso la sede della Società di seguito nominato anche come “Responsabile del trattamento”;

**E**

Oxfam Italia ETS – di seguito denominata “Società” - con sede legale in Firenze, Via P. Da Palestrina 26R - codice fiscale n° 92006700519 indirizzo P.E.C. [oxfam.progetti@pec.it](mailto:oxfam.progetti@pec.it) , nella persona di Sorinel Vasile Ghetau, non in proprio ma in qualità di Legale rappresentante ad acta domiciliato per la carica presso la sede della Società di seguito nominato anche come “Responsabile del trattamento”;



**Premesso che:**

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (SdS) da parte di un Responsabile esterno del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- la SDS, Oxfam Italia Intercultura Società Cooperativa e Oxfam Italia ETS sottoscrivono contestualmente un accordo di collaborazione per la prosecuzione del Progetto "Sportello Infocorner" periodo di validità 6 mesi dalla data di stipula con successiva possibilità di proroga;
- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- il Titolare ha affidato alle due Società lo svolgimento delle attività e delle prestazioni così come definite nella convenzione sopra specificata, che si richiama espressamente, e della quale la presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della SDS;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;



- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

### **Tutto quanto sopra premesso**

La SdS, in qualità di Titolari del Trattamento, con la presente

### **NOMINA**

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”), Oxfam Italia Intercultura Società Cooperativa e Oxfam Italia ETS RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è titolare la SdS e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per loro conto nell’ambito del Progetto “Sportello Infocorner” presso la Cds Le Piagge.

### **Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui alla citata convenzione.

### **Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati**

I Responsabili esterni del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare trattano direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all’orientamento sessuale della persona) di cui all’art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all’art. 10 GDPR.

### **Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati**

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;

### **Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza**



Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, i responsabili e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013<sup>1</sup> che i Responsabili si sono impegnati a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

#### **Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati**

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte dei Responsabili:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- i Responsabili si impegnano a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto ai Responsabili di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle nel presente atto.

#### **Articolo 6 - Cessazione del trattamento**

Una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione, salvo proroga, i Responsabili si impegnano a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguitibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

#### **Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina**

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo a Responsabili, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

#### **Articolo 8 - Sub-responsabili**

---



I Responsabili del trattamento non potranno ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi i Responsabili dovranno inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il Titolare del trattamento e i responsabili del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

#### **Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati**

I Responsabili del trattamento garantiscono la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, i Responsabili del trattamento si impegnano a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

I Responsabili si impegnano ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione/Contratto.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico i Responsabili:

- individuano le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;



- vigilano regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantiscono l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verificano periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- curano la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la loro responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

I Responsabili, su richiesta, inviano al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per loro conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

#### **Articolo 10 – Responsabili della protezione dei Dati**

I Responsabili – ove tale obbligo si applichi anche ai Responsabili stessi in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegnano a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto dei Responsabili della Protezione dei Dati.

#### **Articolo 11 - Diritti degli interessati**

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, i Responsabili si rendono disponibili a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

I Responsabili si impegnano ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, i Responsabili dovranno comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

#### **Articolo 12 - Registro dei trattamenti**



I Responsabili – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell’art. 30 del GDPR - mantengono un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’art. 32, par. 1 del GDPR.

I Responsabili garantiscono, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell’Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

I Responsabili si impegnano a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

### **Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali**

I Responsabili sono tenuti, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

I Responsabili forniscono al Titolare l’elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

### **Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)**

I Responsabili, ove tale obbligo sia ad essi applicabile, fornirà al titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti di cui alla convenzione stipulata con la SdS, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di



quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, i Responsabili devono comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

#### **Articolo 15 - Compiti e istruzioni per i Responsabili**

I Responsabili hanno il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

I Responsabili dichiarano espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbligano a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

#### **Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali**

I Responsabili si impegnano:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;



- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte degli stessi;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dai Responsabili in esecuzione delle attività assegnate.

#### **Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati**

I Responsabili deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.



## **Articolo 18 – Violazione dei dati**

I Responsabili si impegnano a notificare a Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del Titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, i Responsabili si impegnano a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentire loro di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, i Responsabili di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da questi ultimi indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

## **Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva**

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, i Responsabili si impegnano, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

## **Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali**

I Responsabili del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.



### **Articolo 21 - Attività di audit**

I Responsabili si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

### **Articolo 22 - Ulteriori istruzioni**

I Responsabili comunicano tempestivamente al Titolare qualsiasi modifica di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possano accettare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

I Responsabili informano prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

### **Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni**

I Responsabili si impegnano a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

### **Articolo 24 – Norme finali e responsabilità**

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie



per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

I Responsabili dichiarano sin d'ora di mantenere indenni e manlevati il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare loro a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

L'anno duemilaventicinque (2025) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta.

*p.* Società della Salute Firenze \_\_\_\_\_

*p.* Oxfam Italia Intercultura Società Cooperativa \_\_\_\_\_

*p.* Oxfam Italia Intercultura ETS \_\_\_\_\_